



1,
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio..... 409/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **30** del 28/03/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Pagamento di somme obbligatorie derivanti dal Decreto ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016 emesso dal Tribunale di Taranto - Terza Sezione civile



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Pagamento di somme obbligatorie derivanti dal Decreto ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016 emesso dal Tribunale di Taranto – Terza Sezione civile .

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. lgs 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente che deve, pertanto, procedere al suo riconoscimento.

Dispone l'art. 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone e quanto segue:

Il *Citrus tristeza virus* (di seguito indicato come CTV) è un organismo nocivo da quarantena di interesse agrario, causa di una patologia chiamata "tristezza degli agrumi". La malattia si manifesta soprattutto su piante innestate su specie sensibili come l'arancio amaro, portandole alla morte. Il CTV figura nella direttiva 2000/29/CE come organismo nocivo di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione nell'Unione se presente sugli agrumi. Ciascuno Stato membro è tenuto a notificare immediatamente alla Commissione la presenza del CTV in una parte del suo territorio, in cui sino ad allora non ne era stata riscontrata.



[Handwritten signature]

presenza, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per l'eradicazione o, ove l'eradicazione non sia più possibile, il contenimento dell'epidemia.

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha recepito la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche o integrazioni.

Il MIPAF con Decreto Ministeriale del 22/11/96 sancisce l'obbligatorietà nel territorio Italiano della lotta al CTV, l'Osservatorio Fitosanitario in attuazione del suddetto Decreto Legislativo 214/05 è tenuto alla vigilanza sullo stato sanitario delle colture agrarie, in particolare attraverso il *monitoraggio* sul territorio degli *organismi nocivi da quarantena e oggetto di lotta obbligatoria*.

Nell'azienda della Sig.ra Maraglino Vita Maria è stato effettuato il monitoraggio con prelievo di campioni che sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio ed è stata rilevata una percentuale di piante infette superiore al 30% per cui in applicazione dell'art. 4 del D.M. di lotta obbligatoria al CTV, che recita " *nel campo ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 30%, lo stesso vada estirpato e distrutto per intero*" è stata ingiunta l'estirpazione dell'intero agrumeto che è stata eseguita dalla titolare. La Regione Puglia aveva stabilito un regime di aiuto, approvato con Decisione della Commissione Europea n° C(2006) 3063 del 28/06/2006, che prevedeva di indennizzare con un contributo gli agrumeti commerciali in cui venivano distrutte le piante di agrumi a causa del CTV. Tale regime è stato finanziato inizialmente con fondi Ministeriali e successivamente solo con fondi regionali. Con atto dirigenziale n° 458 del 13/12/2014 si è proceduto ad erogare gli indennizzi alle aziende nelle quali, in seguito al monitoraggio effettuato nel 2010-2011, erano stati individuati focolai di CTV. Poiché sul relativo capitolo di bilancio, all'uopo dedicato, 111106 - UPB 1.1.4., il Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale con nota AOO_001/3362 del 28/11/2014 aveva autorizzato una competenza pari ad € 80.000,00, insufficiente a indennizzare tutte le aziende che avevano ottemperato alle ingiunzioni di abbattimento disposte dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, si è proceduto a liquidare gli indennizzi rispettando l'ordine cronologico di estirpazione delle piante infette rilevata dai verbali degli ispettori fitosanitari. Pertanto alla Sig.ra Maraglino è stata liquidata solo una parte della somma, per un importo pari ad € 58.951,00, a fronte di quella complessiva a cui aveva diritto determinata in € 92.484,00. Il perdurare della mancanza di risorse sul relativo capitolo di spesa non ha reso possibile la liquidazione della restante parte nemmeno negli anni successivi.

Su ricorso presentato dalla Sig.ra Maraglino, Il Tribunale di Taranto con Decreto ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016, accogliendo le istanze proposte al fine di conseguire l'intero indennizzo dovuto, ha ingiunto alla Regione Puglia il pagamento della somma pari ad € 33.533,00 a titolo di sorte capitale oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla messa in mora e fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e i compensi della procedura monitoria liquidati in complessivi € 1.600,00, di cui € 290,00 per spese ed € 1.310,00 per compensi professionali.

Con comunicazione a mezzo pec del 02.11.2016, l'Avvocato di controparte, in relazione al citato decreto ingiuntivo, rimetteva la nota di riepilogo di tutti gli importi dovuti, richiedendo il pagamento della **somma complessiva pari ad € 36.237,77** di cui: € 33.533,00 per sorte capitale; € 492,34 per interessi legali; € 2.212,43 per spese legali (€ 290,00 per spese legali come da decreto; € 10,98, per spese vive; 1.310,00 per compenso professionale come da D.I.; € 196,50 per rimborso spese generali; oltre IVA e CAP come per legge pari ad € 404,95).



Handwritten signature or initials.

G.

Tanto premesso, attesa l'insorta obbligazione verso terzi, di cui al D.I ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016 emesso dal Tribunale di Taranto, pari a complessive € 36.237,77, l'Osservatorio Fitosanitario intende procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1, lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, al suo riconoscimento.

Al finanziamento del suddetto debito fuori bilancio pari ad € **36.237,77** si provvederà:

per la sorte capitale pari ad € **33.533,00** mediante imputazione alla Missione 16 Programma 01 Titolo 1 **Capitolo 111137** del bilancio regionale per l'esercizio 2017;

imputando alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1

- la somma pari ad € **492,34** sul **Capitolo 1315** "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";

- la somma pari ad € **2.212,43**, sul **Capitolo 1317** "Oneri per ritardati pagamenti – spese procedimentali e legali".



G.
2017

Proposta di Disegno di Legge Regionale OSF/RDL 2017, n. 00003

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Pagamento di somme obbligatorie derivanti dal Decreto ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016 emesso dal Tribunale di Taranto – Terza Sezione civile.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23/6/2011 n. 118)

“E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio, dell'importo totale di € 36.237,77, derivante dal Decreto ingiuntivo n. 1308 del 28/7/2016 emesso dal Tribunale di Taranto – Terza Sezione civile”.

Art.2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvederà:
per la sorte capitale pari ad € 33.533,00 mediante imputazione alla Missione 16 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 111137 “Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento. (Art. 7, comma1, L.R. n. 20/2005)” del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017;
imputando alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1
- la somma pari ad € 492,34 sul Capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”
- la somma pari ad € 2.212,43, sul Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti – spese procedurali e legali”.

L'ASSESSORE

Leonardo di Gioia

